



**DELIBERAZIONE N. 12 CD/2021 DEL 12/01/2021**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023.**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 12 gennaio 2021, riunitosi in videoconferenza su piattaforma Cisco Webex, così costituito:

			PRESENTE	ASSENTE
<i>Presidente</i>	De Vincenzo	Carolina	X	
<i>Vice Presidente</i>	De Gregorio	Giuseppe	X	
<i>Segretario</i>	Di Rocco	Paola	X	
<i>Tesoriere</i>	Torrente	Sergio		X
<i>Consigliere</i>	Apollonio	Biagio		X
<i>Consigliere</i>	Baranello	Silvana	X	
<i>Consigliere</i>	Bonsanto	Mario		X
<i>Consigliere</i>	Coloccia	Domenico (OD)	X	
<i>Consigliere</i>	Giordano	Antonella	X	
<i>Consigliere</i>	Mainelli	Rosa	X	
<i>Consigliere</i>	Moncharmout	Bruno	X	
<i>Consigliere</i>	Sallustio	Giuseppina	X	
<i>Consigliere</i>	Scarano	Paolo	X	
<i>Consigliere</i>	Simonelli	Costantino	X	
<i>Consigliere</i>	Susi	William (OD)	X	
<i>Consigliere</i>	Trivisonno	Antonio		X

**Visto** l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.*

*Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

**Dato atto** che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**Dato atto** che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**Dato atto** che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Dato atto** che l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

**Visto** l'art. 1 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 e smi:

*«1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.*

*2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.*

*3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale.*

*Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.

5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.»

**Visto** l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125:

«Gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.»

**Considerato** che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

**Dato atto** che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli finanziari;

**Considerato** che il Bilancio dell'Ordine rispetta costantemente i principi di pareggio di Bilancio;

**Richiamato** l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione.

**Valutati** i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**Considerato** che alla data odierna il personale in servizio risulta il seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO												DIRIGENTE II° FASCIA	DIRIGENTE I° FASCIA
AREA A			AREA B			AREA C							
A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5			
0	0	1	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

**Rilevato**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nei limiti consentiti dal rispetto dei principi di contenimento e razionalizzazione di spesa per il personale come di seguito specificato:

#### **ANNO 2021**

- Assunzione di n. 1 unità personale Area Funzionale B posizione economica B1, tempo pieno e determinato;
- Non sono previste cessazioni;

#### **ANNO 2022**

- Non sono previste ulteriori assunzioni;
- Non sono previste cessazioni;

#### **ANNO 2023**

- Non sono previste ulteriori assunzioni;
- Non sono previste cessazioni;

**Acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, conservato in atti;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il D.Lgs.C.P.S 13 settembre 1946 n. 233 e smi;

**Visto** il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 e smi;

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici

Con votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa,

- 1)** di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2021/2023 come da tabella a) (allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
- 2)** di trasmettere la presente delibera alla FNOMCeO per la relativa approvazione;
- 3)** di autorizzare a partire dall'anno 2021 la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:
  - Assunzione di n. 1 unità personale Area Funzionale B posizione economica B1, tempo pieno e determinato per la durata di un anno;
- 4)** di stabilire in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso

alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale;

- 5)** di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto delle disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 6)** di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
- 7)** di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.
- 8)** di pubblicare la presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Paola Di Rocco

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carolina De Vincenzo

**Tabella a) PIANO FABBISOGNO PERSONALE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CAMPOBASSO TRIENNIO 2021 - 2023**

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021 - 2023													
Categorie	AREA A			AREA B			AREA C					DIRIGENTE II° FASCIA	DIRIGENTE I° FASCIA
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5		
Posizioni economiche													
Dipendenti in servizio al 31/12/2020	0	0	1	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Assunzioni previste anno 2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazioni previste ANNO 2021	0	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dipendenti in servizio al 31/12/2021	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Assunzioni previste ANNO 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione previste ANNO 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dipendenti in servizio al 31/12/2022	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Assunzioni previste ANNO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione previste ANNO 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dipendenti in servizio al 31/12/2023	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

\*unità a tempo pieno e determinato con contratto in scadenza 15 aprile 2021.